Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 13 febbraio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **843.**

Modificazione alla ripartizione di alcuni posti di assistente ordinario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933 e 11 dicembre 1965, n. 1504, con i quali sono stati assegnati rispettivamente un posto di assistente ordinario alla cattedra di chimica industriale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1949, registro numero 25, foglio n. 115, con il quale sono stati assegnati tre posti di assistente ordinario alla cattedra di chimica generale ed inorganica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1961, n. 874, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1949, registro numero 25, foglio n. 115, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del senato accademico dell'Università di Catania, adottate il 30 ottobre 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati risulta palese la necessità di procedere alla ridistribuzione dei posti di assistenti di cui sopra per assicurare la soddisfazione delle esigenze didattiche e scientifiche della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Catania;

Ritenuto che tale finalità può essere realizzata con la modificazione organica proposta dagli organi accademici dell'Università di Catania;

Ravvisata l'opportunità, nell'interesse pubblico, di disporre le seguenti modificazioni organiche dei posti di assistente di ruolo attribuiti alle cattedre della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Catania con i provvedimenti sopra citati;

Viste le dichiarazioni con le quali i titolari dei posti manifestano il consenso al trasferimento;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, i posti di assistente ordinario, ricoperti dai relativi titolari, già assegnati alle sottonotate cattedre della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Catania, sono così ripartiti:

1) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, alla cattedra di chimica industriale, è attribuito alla cattedra di fisica tecnica, con il titolare dott. Giorgio Montaudo;

2) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, alla cattedra di chimica industriale, è attribuito alla cattedra di impianti chimici, con il titolare dott. Paolo Finocchiaro;

3) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949, alla cattedra di chimica generale ed inorganica, è attribuito alla cattedra di esercitazioni di analisi chimica applicata, con il titolare dott. Salvatore Musumeci;

4) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949, alla cattedra di chimica generale ed inorganica, è attribuito alla cattedra di esercitazioni di analisi chimica quantitativa, con il titolare dott. Salvatore Gurrieri;

5) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949, alla cattedra di chimica generale ed inorganica, è attribuito alla cattedra di esercitazioni di analisi chimica qualitativa, con il titolare dott. Giuseppe Condorelli;

6) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1961, n. 874, alla cattedra di botanica, è attribuito alla cattedra di fisiologia generale, con il titolare dottoressa Emilia Poli;

7) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949, alla cattedra di zoologia, è attribuito alla cattedra di biologia marina, con il titolare dott. Giovanni Pilato;

8) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, alla cattedra di zoologia, è attribuito alla cattedra di zoogeografia ed ecologia animale, con il titolare dott. Pietro Alicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **844**.

Trasferimento di tre posti di assistente ordinario presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1949, registro numero 25, foglio n. 115, con il quale alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di letteratura italiana ed un posto di assistente ordinario alla cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, con il quale alla predetta facoltà è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di glottologia;

Viste le deliberazioni della facoltà di lettere e filosofia e del senato accademico dell'Università di Catania, adottate, rispettivamente, in data 16 ottobre e 30 ottobre 1975, concernenti la proposta di trasferimento di detti posti e dei titolari dei posti stessi ad altre cattedre della medesima facoltà di lettere e filosofia e precisamente:

il posto di assistente di letteratura italiana, ricoperto dal dott. Carmelo Musumarra, alla cattedra di letteratura italiana, moderna e contemporanea;

il posto di assistente di glottologia, ricoperto dal dott. Giovanni Tropea, alla cattedra di dialettologia siciliana;

il posto di assistente di archeologia e storia dell'arte greca e romana, ricoperto dal dott. Vincenzo La Rosa, alla cattedra di civiltà indigene della Sicilia;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche delle cattedre interessate;

Ritenuto che i nominati assistenti hanno espresso l'assenso al proprio trasferimento presso le cattedre su indicate;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo delle predette cattedre;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di letteratura italiana della facoltà di lettere e filosofia della Università di Catania con decreto ministeriale 2 luglio 1949 è attribuito alla cattedra di letteratura italiana, moderna e contemporanea della stessa facoltà.

Dalla medesima data, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di glottologia con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, numero 1933, è attribuito alla cattedra di dialettologia siciliana della predetta facoltà di lettere e filosofia.

Sempre dalla data del 1° novembre 1975, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania con decreto ministeriale 2 luglio 1949, è attribuito alla cattedra di civiltà indigene della Sicilia della stessa facoltà.

I dottori Carmelo Musumarra, Giovanni Tropea e Vincenzo La Rosa, che occupano i posti anzidetti in qualità di assistenti di ruolo, sono trasferiti, con il proprio consenso, rispettivamente, dalla cattedra di letteratura italiana alla cattedra di letteratura italiana, moderna e contemporanea, dalla cattedra di glottologia alla cattedra di dialettologia siciliana e dalla cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana alla cattedra di civiltà indigene della Sicilia, a decorrere dal 1° novembre 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 35

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, concernente: « Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 6 ottobre 1975, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 10, primo comma, dove è scritto: « ... nel terzo comma dell'art. *3*... », leggasi: « ... nel terzo comma dell'articolo *4*... »;

all'art. 25, dove è scritto: « ... *11* gennaio 1972, n. 4. », leggasi: « ... *14* gennaio 1972, n. 4. ».

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della cooperativa « Savia » cristalleria, in Empoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la cooperativa « Savia » cristalleria di Empoli (Firenze), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della cooperativa « Savia » cristalleria di Empoli (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 novembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1558)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Montedison, stabilimento di Ferrara, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento di Ferrara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 aprile 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1554)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Trafileria civitanovese S.a.s., in Civitanova Marche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Trafileria civitanovese S.a.s., con sede in Civitanova Marche (Macerata), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona:

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Trafileria civitanovese S.a.s., con sede in Civitanova Marche (Macerata).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1555)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta G. de Longhi S.a.s., in Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta G. de Longhi S.a.s., con sede in Treviso, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta G. de Longhi S.a.s., con sede in Treviso.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1562)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1975.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Rivier Craft, in Albenga.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Rivier Craft, con sede in Albenga, frazione Lusignano (Savona), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Rivier Craft, con sede in Albenga, frazione Lusignano (Savona).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1557)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1975.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. Ceramiche salentine, in Soleto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.r.l. Ceramiche salentine, con sede in Soleto (Lecce), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. Ceramiche salentine, con sede in Soleto (Lecce).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1552)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1975.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Rosier, in Milano, stabilimenti di Agrate, Presezzo, Sulbiate e Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Rosier, con sede legale in Milano, stabilimenti di Agrate (Milano), Presezzo (Bergamo), Sulbiate (Milano) e Milano, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Rosier, con sede legale in Milano, stabilimenti di Agrate (Milano), Presezzo (Bergamo), Sulbiate (Milano) e Milano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 24 marzo 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1550)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Bellatrix, in Caprino Bergamasco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Bellatrix, con sede legale in Caprino Bergamasco (Bergamo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Bellatrix, con sede legale in Caprino Bergamasco (Bergamo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 24 marzo 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1551)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Società Porcellane Richard-Ginori, in Milano, che ha assunto la gestione degli stabilimenti di Pisa, Livorno, Laveno-Ponte, Lambrate, Sesto Fiorentino-Doccia e Chieti della Società Ceramica italiana Richard-Ginori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Società Porcellane Richard-Ginori, con sede in Milano, che ha assunto la gestione degli stabilimenti di Pisa, Livorno, Laveno-Ponte (Varese), Lambrate (Milano), Sesto Fiorentino-Doccia (Firenze) e Chieti della Società Ceramica italiana Richard-Ginori, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Firenze, Milano e Pescara;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Società Porcellane Richard-Ginori, con sede in Milano, che ha assunto la gestione degli stabilimenti di Pisa, Livorno, Laveno-Ponte (Varese), Lambrate (Milano), Sesto Fiorentino-Doccia (Firenze) e Chieti della Società Ceramica italiana Richard-Ginori.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1561)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.

Modificazione allo statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, in Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 31 luglio 1957, n. 742, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, ente di diritto pubblico, con sede in Udine, approvato con proprio decreto 4 aprile 1958, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Mediocredito del 21 maggio 1975;

D'intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 ottobre 1975;

Decreta:

E' approvata la modificazione del primo comma dell'art. 3 dello statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, con sede in Udine, secondo il seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 6.315.000.000 (seimiliarditrecentoquindicimilioni) suscettibile di variazioni, ripartito in quote di partecipazione nominative, indivisibili, di L. 5.000.000 (cinquemilioni) ciascuna; esso potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea degli enti partecipanti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1435)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Mario Manaresi - Costruzioni metalliche, in Aprilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Mario Manaresi - Costruzioni metalliche di Aprilia (Latina), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Mario Manaresi - Costruzioni metalliche di Aprilia (Latina).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1553)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calzaturificio Robury Shoes, in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Calzaturificio Robury Shoes, con sede in Napoli, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calzaturificio Robury Shoes, con sede in Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 settembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1560)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1975.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Laterizi S. Carlo, in S. Carlo di Cesena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Laterizi S. Carlo di S. Carlo di Cesena (Forlì), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Laterizi S. Carlo di S. Carlo di Cesena (Forlì).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1556)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Silvano Burgassi, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Silvano Burgassi, in Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 31.475,64 di cui al mod. *B*-Import n. 1494279 rilasciato in data 1° ottobre 1971 dal Monte dei Paschi di Siena per l'importazione di tonno all'olio di oliva di origine e provenienza Portogallo;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Firenze il 26 marzo e il 13 novembre 1973 con un ritardo, quindi, di sei/tredici mesi rispetto alla

scadenza dell'impegno valutario in questione; limitatamente a $ USA 10.927,44 e per $ USA 20.548,20 entro il termine di validità dell'impegno;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 301034 del 20 ottobre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 29 ottobre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da scarso assorbimento del prodotto sul mercato interno, e pertanto giustificata con argomentazioni di natura commerciale non valide ai fini dell'esimente in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Silvano Burgassi, in Firenze, mediante fidejussione del Monte dei Paschi di Siena nella misura del 5 % di $ USA 10.927,44 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(907)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1976.

Determinazione, per il biennio 1976-77, dei criteri per la concessione dell'autorizzazione alla costruzione, trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, all'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività, nonchè alla destinazione di teatri a sale per proiezioni cinematografiche.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visti gli articoli 31, 32, 33 e 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Sentita la commissione centrale per la cinematografia di cui all'art. 3 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

Obbligo preventiva autorizzazione - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, numero 1213, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti può essere rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori. Su richiesta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, è disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale.

Art. 2.

Rilascio autorizzazioni in comuni con popolazione superiore ai 10.000 *abitanti*

Il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è subordinato nel biennio 1976-77 all'incremento della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche di ogni singolo comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quale risulta nel censimento ufficiale e con gli eventuali successivi aggiornamenti risultanti da certificazione del comune.

Sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi, purché distanti almeno km 2 per via normale dal più vicino cinema al chiuso qualora trattisi di richiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattisi di richiesta per cinema estivo:

a) tutte le frazioni;

b) le località appartenenti a comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.

La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della località.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1976 l'incremento della frequenza degli spettatori è accertato raffrontando il numero dei biglietti venduti nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni nel biennio 1974-75 rispetto al biennio 1972-73. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1977 il raffronto verrà operato tra il biennio 1975-76 ed il biennio 1973-74. Per il rilascio delle autorizzazioni è necessario che l'incremento della frequenza degli spettatori sia stato superiore al 10% nel biennio antecedente all'anno della concessione.

Gli accertamenti sono effettuati dalla S.I.A.E. che, ad istanza del richiedente l'autorizzazione, rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda. Nel caso in cui la richiesta riguardi una frazione distante almeno km 2 dal cinema più vicino del capoluogo del comune, il certificato dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema autorizzati in tale frazione con le modalità previste dal presente articolo; analogo criterio è applicato ove trattisi di località appartenenti a comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti.

Le autorizzazioni sono rilasciate in relazione alla eccedenza di incremento rispetto al limite del 10% verificatasi nelle sale cinematografiche, tenuto conto, altresì, dei nulla osta validi non ancora utilizzati e non dell'incremento rappresentato da attività di sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio.

Agli effetti della concessione dei nuovi posti i comuni sono ripartiti in 4 classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale e con gli

eventuali successivi aggiornamenti risultanti da certificazione del comune, secondo la seguente tabella, tenendo presente che per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10% potranno essere autorizzati nuovi posti nei limiti appresso indicati:

classe I - Comuni da oltre 10.000 a 50.000 abitanti: 100 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10%;

classe II - Comuni da oltre 50.000 a 400.000 abitanti: 300 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10%;

classe III - Comuni da oltre 400.000 a un milione di abitanti: 600 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10%;

classe IV - Comuni con oltre un milione di abitanti: 800 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 %.

Il numero dei posti autorizzabili secondo le classi sopra indicate sarà attribuito alle sale cinematografiche del tipo normale nella misura di due terzi e, nella misura di un terzo, alle sale con attività limitata a tre giorni la settimana oltre ai festivi, del tipo parrocchiale, ovvero appartenenti ad enti giuridicamente riconosciuti e senza fini di lucro, che svolgono attività di carattere formativo e culturale.

Potrà tuttavia essere autorizzata l'apertura di una nuova sala di 400 posti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, qualora il numero dei posti complessivamente autorizzabili, in base ai criteri di cui al presente articolo, risulti inferiore a tale capienza.

Il numero dei posti assegnabili ai sensi del presente articolo può essere aumentato di un terzo qualora trattisi di richiesta di autorizzazione alla costruzione di una sala cinematografica munita di palcoscenico modernamente attrezzato per effettuare spettacoli teatrali.

Art. 3.

Zone periferiche di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e piani urbanistici

Il criterio dell'incremento della frequenza degli spettatori, stabilito dagli articoli 2 e 5, non si applica per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di sale o arene cinematografiche nelle zone periferiche dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, quando la area prescelta per il progettato locale disti almeno km 2, in linea d'aria, dal più vicino cinema.

Al criterio suddetto si può altresì derogare per le autorizzazioni concernenti l'apertura di sale o arene cinematografiche riguardanti quartieri coordinati o quartieri realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, numero 167 (C.E.P.), compresi nei piani urbanistici approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e previsti per una popolazione non inferiore a 4.000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno un chilometro in linea d'aria dal più vicino cinema.

In entrambe le ipotesi contemplate nel presente articolo potrà, tuttavia, essere autorizzata l'apertura di una nuova sala cinematografica qualora il cinema più vicino, nel raggio rispettivamente di 2 km (primo comma) o di un km (secondo comma) del progettato locale, seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alle esigenze cinematografiche della zona periferica o del quartiere coordinato dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità ricettiva e della programmazione.

Art. 4.

Rilascio autorizzazioni in comuni sino a 10.000 abitanti

Per il rilascio delle autorizzazioni nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti è necessario che il numero delle giornate di attività con proiezione di film lungometraggi nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni risulti incrementato, nel biennio antecedente all'anno della concessione, in misura superiore al 25% nei confronti del biennio precedente. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nel 1976 il raffronto verrà operato tra il biennio 1974-75 ed il biennio 1972-73, mentre per il 1977 il raffronto verrà operato tra il biennio 1975-76 ed il biennio 1973-74 escludendosi da tale computo le giornate di attività delle sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio e tenuto conto, altresì, dei nulla osta validi non ancora utilizzati.

Le frazioni o località distanti almeno 2 km per via normale dal più vicino cinema sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi. In tale ipotesi il certificato della S.I.A.E. dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema esistenti in tale frazione o località con le modalità previste dal presente articolo.

La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della località.

Le autorizzazioni sono rilasciate in ragione di 100 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento verificatosi in eccedenza al 25% sopra indicato.

Art. 5.

Arene estive

Le autorizzazioni per le arene cinematografiche sono rilasciate in base all'incremento della frequenza degli spettatori nelle arene dei singoli comuni, frazioni o località, in conformità di quanto stabilito dall'art. 2. Il criterio stabilito per la 1ª classe dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si applica anche ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Alle autorizzazioni, di cui al comma precedente, deve seguire pratica attuazione, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di notificazione agli interessati.

Qualora l'arena cinematografica non risultasse costruita entro detto termine sarà pronunziata declaratoria di decadenza e l'intestatario dell'autorizzazione non potrà vantare la priorità nell'esame di una eventuale successiva sua richiesta nei confronti di quelle altre che nel frattempo fossero state avanzate da terzi interessati.

Per i cinema che nel periodo estivo trasferiscono all'aperto i propri spettacoli — sempre che si tratti di terreno immediatamente adiacente alla normale sala già esistente e dello stesso numero di posti — l'agibilità sarà rilasciata dalla competente prefettura, che provvederà a darne comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di norma il periodo di agibilità delle arene si intende quello corrente tra il 1° giugno ed il 15 ottobre.

Art. 6.
Comuni, frazioni o località sprovvisti di cinema

Nei comuni o frazioni o località del tutto sprovvisti di sale o arene cinematografiche l'autorizzazione è rilasciata in relazione alla prevedibile frequenza degli spettatori. Qualora si tratti di frazioni o località, l'area prescelta per il progettato locale deve distare almeno 2 km per via normale dal più vicino cinema al chiuso qualora trattisi di richiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattisi di richiesta per cinema estivo.

Art. 7.
Deroghe particolari

Si può prescindere dai criteri indicati agli articoli 2 e 4 e rilasciare l'autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213:

a) per l'apertura di una nuova sala cinematografica in capoluoghi di provincia non provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore a 500 posti;

b) per l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a 50 per ciascun circolo.

La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i 400.000 e un milione di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione fra i 50.000 e 400.000 abitanti o siano capoluoghi di provincia. Potrà inoltre essere consentita l'apertura di una nuova sala esclusivamente riservata alla proiezione di film prodotti per ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti sprovvisti di sale di tale tipo;

c) per l'apertura di un nuovo cinema nel capoluogo di comune ove esista un unico esercizio cinematografico, il quale, seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alle esigenze cinematografiche dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità ricettiva e della programmazione. Analogamente, qualora si tratti di località riconosciuta stazione di cura, soggiorno e turismo e l'unico esercizio cinematografico esistente risulti insufficiente in rapporto alle esigenze di interesse turistico della località medesima, potrà essere consentita l'apertura di una seconda sala con agibilità cinematografica limitata al periodo — estivo o invernale — coincidente, in base agli accertamenti eseguiti attraverso la locale prefettura, con il maggior afflusso di villeggianti o turisti stagionali;

d) per l'effettuazione di spettacoli cinematografici in locali al chiuso destinati a teatri già in attività, di nuova o recente costruzione o ricostruzione, attrezzati per una decorosa ricettività del pubblico e situati in località di particolare importanza, riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, qualora si ritenga opportuno integrare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici esistenti in relazione a peculiari esigenze di interesse turistico accertate in base ad un adeguato incremento delle presenze nel biennio antecedente alla data di esame della domanda. L'incremento è accertato raffrontando il numero delle presenze turistiche della località nel suddetto biennio rispetto al biennio precedente;

e) per l'apertura nelle stazioni ferroviarie delle città capoluogo di regione di sale cinematografiche aperte al pubblico non oltre le ore 24 e riservate esclusivamente alla proiezione di film cortometraggi di lunghezza non superiore a 1.600 metri realizzati in base alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, ovvero di lunghezza non superiore ai 2.000 metri realizzati in base alle leggi precedenti, nonché film di carattere scientifico e didattico ed attualità.

L'amministrazione si riserva, per l'emanazione dei provvedimenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo di sentire il parere delle organizzazioni sindacali nazionali dei produttori e distributori dei film, degli esercenti sale cinematografiche e dei lavoratori del cinema.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge n. 1213, determina, in sede di rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui alla lettera *d*) del presente articolo, le giornate di spettacolo da riservarsi nel corso dello anno, rispettivamente all'attività cinematografica ed all'attività teatrale, che dovrà essere effettuata in parte anche nei mesi invernali ed in giorni festivi.

Art. 8.
Rimodernamenti e trasferimenti

Qualora si tratti di lavori tendenti al rimodernamento e rifacimento del vecchio esercizio o di costruzione di un nuovo cinema in sostituzione di altro preesistente, anche su area diversa, purché di capienza non superiore agli 800 posti e già autorizzato all'espletamento dell'attività da almeno otto anni, intendendo in tal modo aumentare la capacità ricettiva del cinema allo scopo di renderlo più funzionale per meglio corrispondere alle esigenze del pubblico, la relativa autorizzazione viene rilasciata, in deroga ai normali criteri, di cui agli articoli 2, 4 e 5 fino ad un aumento di posti nella misura del 40 % del numero dei posti già esistenti nel cinema stesso.

E' consentito l'aumento dei posti già esistenti nel cinema da rimodernare o sostituire nella misura massima del 60% se il cinema da rimodernare o da sostituire abbia capienza non superiore agli 800 posti e sia previsto l'allestimento del palcoscenico modernamente attrezzato per rappresentazioni teatrali.

In ogni caso può autorizzarsi una capienza complessiva del cinema da rimodernare o da sostituire non inferiore a 500 posti.

Sia nel caso di rimodernamenti o rifacimenti, sia nel caso di sostituzioni o trasferimenti di sale cinematografiche rimaste inattive è consentito, sempreché non siano state adibite ad altro uso, il rilascio della autorizzazione a condizione che gli interessati, indipendentemente dalla richiesta dell'aumento dei posti, compro-

vino che l'inattività non abbia comunque superato il periodo di otto anni e che tale stato di fatto sia in dipendenza di cause di forza maggiore.

Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, il trasferimento di esercizi cinematografici, fatta salva l'applicazione delle deroghe previste dal presente decreto, è consentito nell'ambito dello stesso quartiere, ripartizione o circoscrizione comunale. Qualora manchi tale specifica distinzione amministrativa, il trasferimento è consentito a condizione che l'area prescelta per il progettato locale disti almeno 500 metri, in linea d'aria, del più vicino cinema.

In deroga al criterio di cui al precedente comma, potrà essere consentito il trasferimento di esercizi in attività al momento della richiesta in circoscrizioni dello stesso comune, diverse da quella originaria, qualora lo spostamento venga proposto per « zone periferiche di città con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, a condizione che l'area prescelta per il progettato locale disti almeno un km in linea d'aria del più vicino cinema ».

Art. 9.

Concessioni a favore dei profughi

Le eventuali autorizzazioni che potrebbero essere rilasciate a favore dei profughi in base alla normativa vigente, sono subordinate alla presentazione della rispettiva domanda e all'accertata sussistenza del requisito della equivalenza sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo tra l'attività cinematografica da autorizzare e quella precedentemente esercitata dal profugo nel territorio di provenienza in rapporto all'importanza ed alla popolazione del centro, alla capacità ricettiva del locale e alle dimensioni economiche dell'azienda di esercizio abbandonata nel territorio di origine.

Art. 10.

Spettacoli misti

Ai sensi dell'art. 32 della legge 4 novembre 1965, numero 1213, i criteri di cui agli articoli 2 e 4 si osservano anche per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di nuove sale cinematografiche da adibire a spettacoli misti.

Art. 11.

Norme procedurali per la presentazione delle domande

Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, devono contenere l'indicazione delle norme in base alle quali si richiede l'autorizzazione medesima e devono essere presentate, in duplice copia, su carta legale, tramite le prefetture competenti, al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo, corredate dai seguenti documenti:

a) progetto del locale, in duplice copia, firmato da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale, che deve comprendere la planimetria generale in scala 1:500 con l'indicazione dell'area destinata o occupata dalla sala cinematografica; piante in scala 1:100 in cui risultino il numero e la disposizione dei posti, la posizione e la dimensione della cabina di proiezione, i servizi igienici e locali destinati ad altri usi; sezioni longitudinale e trasversale in scala 1:100;

b) relazione tecnico illustrativa, in duplice copia, comprendente anche il calcolo della sistemazione acustica;

c) documento legale comprovante la disponibilità dell'area ove si tratti di nuova costruzione o la disponibilità dell'immobile ove si tratti di locale già esistente. In caso di locazione, dovrà essere esibito il contratto di fitto del locale nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'immobile da parte del locatore;

d) certificato S.I.A.E. sull'andamento delle frequenze degli spettatori o delle giornate di attività nella località in esame a seconda trattisi di comune con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti nelle ipotesi previste dal decreto;

e) carta topografica del comune, frazione o località convalidata dall'ufficio tecnico del comune, con l'indicazione dell'area del costruendo locale e della distanza dal cinema più vicino per le richieste avanzate in riferimento agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto. Per le richieste di trasferimento di locali cinematografici già in attività dovrà risultare con precisione l'ubicazione della nuova area rispetto a quella del preesistente locale e del più vicino cinema.

Per le sale per proiezione a formato ridotto, le cui domande debbono essere corredate dagli stessi documenti previsti per i cinema con macchina a formato normale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, che non fanno obbligo della cabina di proiezione.

Sia la domanda che i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo devono essere muniti del timbro a data dal quale dovrà risultare il giorno di arrivo alla competente prefettura dei documenti medesimi. Detto ufficio, nel trasmettere le domande al Ministero del turismo e dello spettacolo, dovrà fornire tutte le informazioni necessarie, indicando, anche, i cinema esistenti nella località con la precisazione del numero di posti e distinguendo i locali al chiuso o all'aperto (arene) compresi i locali in costruzione o in via di adattamento e per i quali sia stata già concessa l'autorizzazione.

Art. 12.

Cinema ambulanti

Le domande per l'esercizio di cinema ambulanti debbono essere corredate da una planimetria del locale e da una breve relazione tecnica quando le proiezioni abbiano luogo in locali al chiuso, mentre per le proiezioni all'aperto è sufficiente precisare le località nelle quali si intendono effettuare le proiezioni medesime senza presentazione della relativa planimetria.

Art. 13.

Attuazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni riguardanti la costruzione ed il rimodernamento di locali al chiuso sono subordinate, sotto pena di revoca, alla condizione che i lavori abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla data di notificazione agli interessati della autorizzazione e siano condotti a termine entro 18 (diciotto) mesi dalla data di inizio.

Gli interessati, prima della scadenza del termine di inizio dei lavori, potranno richiedere una proroga massima di tre mesi mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'impossibilità dell'inizio dei lavori stessi per ragioni tecniche o cause di forza maggiore. Per analoghi motivi potranno essere concesse proroghe per la ultimazione dei lavori per il periodo massimo di

altri diciotto mesi. Ulteriori proroghe — di carattere del tutto eccezionale — sia per l'inizio che per l'ultimazione dei lavori, potranno essere concesse sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Le proroghe debbono essere richieste prima della scadenza del termine utile che decorre dalla data di notifica all'interessato da parte della locale prefettura.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

Le istanze presentate a tutto il 31 dicembre 1975, corredate della prescritta documentazione, e fondate sull'incremento delle frequenze degli spettatori o delle giornate di attività per le quali non è stato adottato alcun provvedimento, potranno essere esaminate sulla base dei certificati S.I.A.E. già prodotti dagli interessati ai sensi degli articoli 2 e 4 relativamente ai bienni 1971-72 e 1973-74.

Roma, addì 22 gennaio 1976

Il Ministro: SARTI

(1498)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1976.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del codice della navigazione, relativamente allo aeroporto di Venegono.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 147 del 3 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 193 del 3 agosto 1965, con il quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Venegono ai sensi dell'art. 714-*bis* del citato codice;

Considerato che occorre modificare il sopracitato decreto delle caratteristiche n. 147 del 3 luglio 1965;

che occorre ai sensi dell'art. 714-*bis* del codice della navigazione stabilire la direzione e la lunghezza di atterraggio nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Venegono;

che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione, sono determinate relativamente allo aeroporto di Venegono come segue:

Direzioni di atterraggio:

Lat. N.	45°44'26"
Long. E. Gw	08°53'13"
Orientamento	N. S.

Lunghezza di atterraggio:

superiore a m. 1500

Livello medio dell'aeroporto:

m. 320 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata nord m. 327,20

testata sud m. 313,60

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente del 3 luglio 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 3 agosto 1965), sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1976

Il Ministro: FORLANI

(1496)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1976.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante le limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Rimini.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 415 del 30 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 286 del 19 novembre 1964, con il quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Rimini ai sensi dell'art. 714-*bis* del citato codice;

Visto il decreto ministeriale n. 60 del 3 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 268 del 27 ottobre 1966, che ha rettificato le caratteristiche stabilite con il decreto precedente;

Visto il decreto ministeriale n. 64 del 27 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 66 del 13 marzo 1970, con il quale è stata dichiarata la esecutività delle mappe depositate presso i comuni di Rimini e Riccione;

Considerato che a seguito del prolungamento della pista principale dell'aeroporto si è reso necessario provvedere all'elaborazione di un'ulteriore mappa contenente le relative limitazioni riguardanti il comune di Rimini;

Vista la pubblicazione della suddetta mappa effettuata all'albo pretorio del comune di Rimini dal 24 aprile 1975 al 24 giugno 1975 e relativa alle limitazioni da porre in essere in base al codice della navigazione;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni non ha presentato opposizione alcuna ditta;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dell'aeroporto di Rimini è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1976

Il Ministro: FORLANI

(1497)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1976.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del codice della navigazione, relativamente allo aerocampo di Casarsa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonché il livello medio sia dell'aerocampo che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aerocampo di Casarsa;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aerocampo è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aerocampo di Casarsa come segue:

Direzioni di atterraggio riferite alle coordinate geografiche:

Lat. N.	45°57'10"
Long. E. Gw	12°49'08"
Long. M. M.	0°22'00"
Orientamento	60° - 240°

Lunghezza striscia di atterraggio:
m. 700 (+60 +60)

Livello medio dell'aerocampo:
m. 38 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:
testata A m. 38 s.l.m.
testata B m. 38 s.l.m.

L'aerocampo non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1976

Il Ministro: FORLANI

(1495)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1976.

Autorizzazione alla società Pro.Ge.Co. Italia - S.p.a. - Professionale gestione fra commercialisti, società fiduciaria e di revisione per azioni, in Salerno, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società Pro.Ge.Co. Italia - S.p.a. - Professionale gestione fra commercialisti, società fiduciaria e di revisione per azioni, con sede in Salerno, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società Pro.Ge.Co. Italia - S.p.a. - Professionale gestione fra commercialisti, società fiduciaria e di revisione per azioni, con sede in Salerno, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(1471)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1976.

Integrazione del comitato nazionale per la celebrazione del centenario della nascita di Brunelleschi.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il proprio decreto in data 3 gennaio 1976;

Ritenuta la necessità di integrare il comitato nazionale per la celebrazione del centenario della nascita di Brunelleschi;

Decreta:

Con effetto immediato sono chiamati a far parte del comitato di cui all'art. 2 del predetto decreto:

il capo ufficio studi del Ministero per i beni culturali e ambientali;
il soprintendente alle gallerie di Firenze;
il direttore della biblioteca nazionale centrale di Firenze;
il direttore della biblioteca laurenziana di Firenze;
il direttore della biblioteca riccardiana di Firenze;
il rettore dell'Università di Firenze;
il direttore dell'istituto di paleografia, facoltà di lettere di Firenze;
il direttore dell'istituto di storia della facoltà di lettere di Firenze;
il direttore dell'istituto di storia della facoltà di magistero di Firenze;
il soprintendente bibliografico della regione Toscana;
il soprintendente scolastico della Toscana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1976

Il Ministro: SPADOLINI

(1673)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Gardolo

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze 9 gennaio 1976, n. 5, è stato dismesso dal demanio pubblico, ramo Difesa (Aeronautica) è trasferito tra i beni patrimoniali dello Stato, l'immobile costituito dall'ex centro R.T. di Gardolo (Trento), contraddistinto nella mappa catastale del comune di Gardolo, nei mappali sottoelencati, al foglio di possesso n. 1160:

foglio 6, particella 970/8, superficie ha 0.23.82;
foglio 6, particella 970/11, superficie ha 0.00.64;
foglio 6, particella 425, superficie ha 0.02.75,
per un totale di ha 0.27.21.

(1691)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Gallarate

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze 9 gennaio 1976, n. 3, è stata dismessa dal demanio pubblico, ramo Difesa (Aeronautica) e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato, una striscia di terreno facente parte del secondo deposito centrale di Gallarate (Varese), contraddistinta nella mappa catastale del comune di Gallarate, foglio n. 9, mappale n. 4322/*b* di ha 0.00.95.

(1692)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concessione di un contributo all'Associazione emiliano-romagnola fra produttori ortofrutticoli - A.E.R.P.O., in Bologna.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1975, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 85, l'Associazione emiliano-romagnola - A.E.R.P.O., in Bologna, via Riva Reno n. 65, ha ottenuto il contributo previsto ai sensi dell'art. 6 della legge 27 luglio 1967, n. 622, per il secondo anno successivo alla sua costituzione, determinato nella misura di L. 747.419.710.

(1368)

Concessione di un contributo all'Associazione produttori ortofrutticoli della Marca trivigiana, in Treviso

Con decreto ministeriale 29 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1975, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 167, l'Associazione produttori ortofrutticoli della Marca trivigiana, in Treviso, corso del Popolo n. 34, ha ottenuto il contributo previsto ai sensi dell'art. 6 della legge 27 luglio 1967, n. 622, per il secondo anno successivo alla sua costituzione, determinato nella misura di L. 7.416.675.

(1369)

Concessione di un contributo all'Associazione produttori romagnoli ortofrutticoli - A.P.R.O., in Ravenna

Con decreto ministeriale 5 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1975, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 217, l'Associazione produttori romagnoli ortofrutticoli - A.P.R.O., in Ravenna, via Matteotti n. 31, ha ottenuto il contributo previsto ai sensi dell'art. 6 della legge 27 luglio 1967, n. 622, per il secondo anno successivo alla sua costituzione, determinato nella misura di L. 67.902.900.

(1370)

Concessione di un contributo al Consorzio interprovinciale ortofrutta Delta, in Ferrara

Con decreto ministeriale 5 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1975, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 163, l'Associazione-Consorzio interprovinciale ortofrutta Delta, in Ferrara, corso Porta Reno n. 103, ha ottenuto il contributo previsto ai sensi dell'art. 6 della legge 27 luglio 1967, n. 622, per il secondo anno successivo alla sua costituzione, determinato nella misura di L. 294.680.890.

(1371)

Concessione di un contributo all'Associazione tra produttori ortofrutticoli della provincia di Bolzano

Con decreto ministeriale 5 agosto 1975, registrato alla Corte dei Conti, addì 7 ottobre 1975, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 164, l'Associazione tra produttori ortofrutticoli della provincia di Bolzano, in Bolzano, via Talvera n. 18, ha ottenuto il contributo previsto ai sensi dell'art. 6 della legge 27 luglio 1967, n. 622, per il secondo anno successivo alla sua costituzione, determinato nella misura di L. 198.867.040.

(1372)

Concessione di un contributo all'Associazione tra produttori ortofrutticoli piemontesi - Piemonte Asprofrut, in Cuneo

Con decreto ministeriale 5 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1975, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 170, l'Associazione tra produttori ortofrutticoli piemontesi - Piemonte Asprofrut, in Cuneo, via Zovetto n. 20, ha ottenuto il contributo previsto ai sensi dell'art. 6 della legge 27 luglio 1967, n. 622, per il primo anno successivo alla sua costituzione, determinato nella misura di L. 253.329.750.

(1373)

Concessione di un contributo all'Associazione ionica produttori ortofrutticoli e agrumai, in Taranto

Con decreto ministeriale 29 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1975, al registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 165, l'Associazione ionica produttori ortofrutticoli e agrumai, in Taranto, via Margherita n. 3, ha ottenuto il contributo previsto ai sensi dell'art. 6 della legge 27 luglio 1967, n. 622, per il primo anno successivo alla sua costituzione, determinato nella misura di L. 26.714.050.

(1374)

Concessione di un contributo all'Associazione produttori ortofrutticoli associati - P.O.A., in Trento

Con decreto ministeriale 29 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1975, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 166, l'Associazione produttori ortofrutticoli associati - P.O.A., in Trento, via Rosmini n. 42, ha ottenuto il contributo previsto ai sensi dell'art. 6 della legge 27 luglio 1967, n. 622, per il secondo anno successivo alla sua costituzione, determinato nella misura di L. 11.547.430.

(1375)

Concessione di un contributo all'Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Macerata, Pescara, Teramo, in Teramo.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1975, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 160, l'Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Macerata, Pescara e Teramo, in Teramo, viale Mazzini n. 19, ha ottenuto il contributo previsto ai sensi dell'art. 6 della legge 27 luglio 1967, n. 622, per il secondo anno successivo alla sua costituzione, determinato nella misura di L. 96.466.090.

(1376)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 26

Media dei titoli del 9 febbraio 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	95,350
Redimibile 3,50 % 1934	99,400
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,175
» 5 % (Ricostruzione)	97,300
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,950
» 5 % (Città di Trieste)	93,375
» 5 % (Beni esteri)	91,550
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,175
» 5,50 % » » 1968-83	82,750
» 5,50 % » » 1969-84	81,175
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	82,650
» 6 % » » 1972-87	81,550
» 9 % » » 1975	96,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,650
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,250
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,150
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,850
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,650
» poliennali 7 % 1978	95,800
» » 9 % 1979	98,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

N. 27

Media dei titoli del 10 febbraio 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	95,300
Redimibile 3,50 % 1934	99,400
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,600
» 5 % (Ricostruzione)	97,475
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,900
» 5 % (Città di Trieste)	93,375
» 5 % (Beni esteri)	91,700
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,175
» 5,50 % » » 1968-83	82,750
» 5,50 % » » 1969-84	81,175
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	82,650
» 6 % » » 1972-87	81,550
» 9 % » » 1975	96,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,625
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,250
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,150
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,725
» poliennali 7 % 1978	95,700
» » 9 % 1979	98,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Guardea ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1976, il comune di Guardea (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(672/M)

Autorizzazione al comune di Porano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1976, il comune di Porano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(673/M)

Autorizzazione al comune di Cortino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1976, il comune di Cortino (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(678/M)

Autorizzazione al comune di Crognaleto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1976, il comune di Crognaleto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(683/M)

Autorizzazione al comune di Capestrano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Capestrano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.975.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(692/M)

Autorizzazione alla provincia di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, la provincia di Firenze viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 18.929.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(684/M)

Autorizzazione alla provincia di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, la provincia di Pescara viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.368.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(685/M)

Autorizzazione alla provincia di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, la provincia di Rieti viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.300.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(686/M)

Autorizzazione al comune di Torchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1976, il comune di Torchiara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.293.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(658/M)

Autorizzazione al comune di Rofrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1976, il comune di Rofrano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(659/M)

Autorizzazione al comune di Santomenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1976, il comune di Santomenna (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.449.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(660/M)

Autorizzazione al comune di Pertosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Pertosa (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.499.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(661/M)

Autorizzazione al comune di Ravello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1976, il comune di Ravello (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.623.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(662/M)

Autorizzazione al comune di Antrodoco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1976, il comune di Antrodoco (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.799.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(663/M)

Autorizzazione al comune di Acquapendente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1976, il comune di Acquapendente (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(664/M)

Autorizzazione al comune di Capodimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1976, il comune di Capodimonte (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.872.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(665/M)

Autorizzazione al comune di Capranica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1976, il comune di Capranica (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(666/M)

Autorizzazione al comune di Montecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1976, il comune di Montecchio (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.303.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(667/M)

Autorizzazione al comune di Stio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1976, il comune di Stio (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.008.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(668/M)

Autorizzazione al comune di Umbertide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1976, il comune di Umbertide (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 312.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(669/M)

Autorizzazione al comune di Montagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1976, il comune di Montagnana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(670/M)

Autorizzazione al comune di Ronciglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1976, il comune di Ronciglione (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.359.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(671/M)

Autorizzazione al comune di Ischia di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1976, il comune di Ischia di Castro (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.461.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(674/M)

Autorizzazione al comune di Cellere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1976, il comune di Cellere (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(675/M)

Autorizzazione al comune di Stroncone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1976, il comune di Stroncone (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.473.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(676/M)

Autorizzazione al comune di Este ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1976, il comune di Este (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 196.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(677/M)

Autorizzazione al comune di Melissano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1976, il comune di Melissano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.562.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(679/M)

Autorizzazione al comune di Lastra a Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1976, il comune di Lastra a Signa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 439.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(680/M)

Autorizzazione al comune di Marsciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1976, il comune di Marsciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 367.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(681/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1976, il comune di Castiglione del Lago (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 273.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(682/M)

Autorizzazione al comune di Marianopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Marianopoli (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(687/M)

Autorizzazione al comune di Monteroni d'Arbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Monteroni d'Arbia (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.544.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(689/M)

Autorizzazione al comune di Tissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Tissi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.871.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(690/M)

Autorizzazione al comune di Zumpano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Zumpano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(691/M)

Autorizzazione al comune di Serra d'Aiello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Serra d'Aiello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.951.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(693)/M)

Autorizzazione al comune di Scalea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Scalea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.385.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(694/M)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Santo Stefano di Rogliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(695/M)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia d'Epiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Santa Sofia d'Epiro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.657.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(696/M)

Autorizzazione al comune di Plataci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Plataci (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.254.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(697/M)

Autorizzazione al comune di Morano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Morano Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.282.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(698/M)

Autorizzazione al comune di Marzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Marzi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.067.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(699/M)

Autorizzazione al comune di Colosimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Colosimi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.182.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(700/M)

Autorizzazione al comune di Celico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Celico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.578.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(701/M)

Autorizzazione al comune di Tiriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Tiriolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.545.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(702/M)

Autorizzazione al comune di Mongiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Mongiana (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.638.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(703/M)

Autorizzazione al comune di Casabona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Casabona (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.873.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(704/M)

Autorizzazione al comune di Torella del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Torella del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.762.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(705/M)

Autorizzazione al comune di Villapiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Villapiana (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.631.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(706/M)

Autorizzazione al comune di Panicale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Panicale (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.768.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(707/M)

Autorizzazione al comune di Cannara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Cannara (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.213.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(708/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Rocca Canterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.799.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(709/M)

Autorizzazione al comune di Prignano Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Prignano Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(710/M)

Autorizzazione al comune di Borbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Borbona (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.479.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(711/M)

Autorizzazione al comune di Ascrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Ascrea (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.614.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(712/M)

Autorizzazione al comune di Monteforte Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Monteforte Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.353.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(713/M)

Autorizzazione al comune di Giffoni Sei Casali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Giffoni Sei Casali (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.509.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(714/M)

Autorizzazione al comune di Felitto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Felitto (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.917.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(715/M)

Autorizzazione al comune di Corbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Corbara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.773.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(716/M)

Autorizzazione al comune di Poli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, il comune di Poli (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 36.093.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(717/M)

Autorizzazione al comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.213.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(688/M)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/165 del 18 aprile 1932, con il quale i cognomi della sig.ra Može Maria ved. Kariž nata a Sesana il 15 agosto 1876, vennero ridotti nella forma italiana di « Mosè - Carini », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione del cognome vedovile ai figli Giuseppe, Ludmila, Luigi e Francesco Stanislao;

Vista la domanda di data 29 dicembre 1975, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio della predetta, sig. Carini Luigi, nato a Sesana il 27 aprile 1914, residente ad Aurisina (Trieste) n. 94, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kariž »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Maria, Carini Luigi, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Kariž ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Carini assunto dalla moglie del predetto, Rudež Giovanna, nata ad Aidussina (ex provincia di Gorizia) il 10 novembre 1924.

Il sindaco di Duino Aurisina è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 21 gennaio 1976

Il prefetto: MOLINARI

(1296)

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di coadiutore parlamentare con mansioni di infermiere

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del consiglio di presidenza in data 29 gennaio 1976;

Sulla proposta del segretario generale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di coadiutore parlamentare, con mansioni di infermiere, del Senato della Repubblica, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dalle norme regolamentari dell'amministrazione.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti debbono possedere la qualifica di infermiere professionale, avere svolto almeno due anni di servizio di ruolo presso enti pubblici ospedalieri o istituti universitari di ricovero e cura ed essere in possesso della licenza di scuola media inferiore.

Gli aspiranti al concorso debbono essere cittadini italiani che abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici e debbono non aver superato il trentesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. In ogni caso non debbono aver superato l'età di 35 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande anche considerando ogni maggiorazione di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 700, dovranno pervenire al Servizio del personale del Senato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

5) di essere di sana e robusta costituzione fisica, nonchè esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) se abbiano riportato condanne penali;

8) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico;

9) il titolo di studio;

10) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

11) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

1) un certificato attestante il conseguimento del prescritto titolo di studio;

2) un certificato attestante il conseguimento della qualifica di infermiere professionale;

3) un certificato attestante lo stato di servizio prestato presso enti pubblici ospedalieri o istituti universitari di ricovero e cura.

Gli aspiranti indicheranno altresì nella domanda gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti; in mancanza, potranno allegare una fotografia recente applicata su carta bollata e con firma autenticata.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualsiasi cambiamento del proprio recapito; sono altresì invitati ad indicare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti.

Le domande e i documenti che verranno inviati oltre il termine stabilito non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove.

L'amministrazione del Senato si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e potrà chiedere ai candidati ammessi alle prove orali la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto; la commissione stessa potrà aggregarsi esaminatori esperti per le prove facoltative.

I candidati riconosciuti in possesso dei requisiti richiesti saranno ammessi a sostenere le seguenti prove:

1) prova scritta di italiano, eventualmente suddivisa in due o più argomenti da svolgere;

2) risposta scritta a quesiti riguardanti la professione infermieristica.

Per ciascuna delle predette prove è attribuito un massimo di 10 punti. I candidati che avranno conseguito nelle prove suddette un punteggio complessivo non inferiore a 14 punti, con il minimo di 6 punti in ciascuna prova, saranno ammessi a sostenere le seguenti prove orali:

3) effettuazione di una prova pratica di tecnica infermieristica;

4) colloquio su argomenti medico-chirurgici di competenza infermieristica;

5) colloquio di cultura generale con particolare riguardo all'ordinamento costituzionale dello Stato, alle funzioni del Parlamento, nonchè ai temi di attualità.

Anche per ciascuna di queste prove è attribuito un massimo di 10 punti.

Conseguiranno l'idoneità i candidati che avranno raggiunto per il complesso delle cinque prove un punteggio complessivo di 35 punti con un minimo di 6 punti in ciascuna prova.

I candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione al concorso saranno sottoposti ad esame scritto e orale nelle lingue straniere (francese, inglese, tedesco) indicate.

L'idoneità conseguita in ciascuna lingua sarà valutata per non più di 2 punti, con un massimo complessivo di 4 punti.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato è dato dalla somma dei voti riportati in tutte le prove di esame.

Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate, a parità di voti, le disposizioni di legge che stabiliscono i titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

Il concorrente dichiarato vincitore del concorso riceverà apposito avviso e sarà sottoposto a visita medica, da parte di un sanitario di fiducia dell'amministrazione, al fine di accertare la sana e robusta costituzione fisica, nonchè l'assenza di difetti e imperfezioni che possano influire sul servizio.

Il vincitore dovrà far pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati ai sensi di legge:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

d) certificato del godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato dei carichi pendenti;

g) titolo di studio in originale ovvero copia autenticata di esso o certificato sostitutivo a tutti gli effetti;

h) documenti da cui risulti che l'interessato è in regola con gli obblighi militari.

I documenti indicati dalle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella in cui il vincitore avrà ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Il vincitore sarà sottoposto ad un periodo di esperimento della durata di un anno e passerà in pianta stabile se avrà superato favorevolmente l'esperimento stesso.

Durante il periodo di esperimento avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà del trattamento economico iniziale previsto per la carriera di appartenenza. In caso di passaggio in pianta stabile il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al servizio del personale del Senato, via della Dogana Vecchia, 29.

Roma, addì 6 febbraio 1976

Il Presidente: SPAGNOLLI

Il segretario generale: GIFUNI

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 700)

Al servizio del personale del Senato della Repubblica - Via della Dogana Vecchia, 29
00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . (c.a.p. . . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di coadiutore parlamentare con mansioni di infermiere del Senato della Repubblica.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso del diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado;

3) è in possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

4) è di sana e robusta costituzione fisica nonchè esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

5) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

6) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato condanne penali, da indicarsi anche se sia stato concesso amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale);

7) non ha procedimenti penali pendenti (oppure ha in corso i seguenti procedimenti penali);

8) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente (. . . . .);

9) ha prestato (presta) i seguenti servizi presso enti pubblici ospedalieri o istituti universitari di ricovero e cura;

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale.

(Ai fini delle preferenze, da valere in caso di parità per la formazione definitiva della graduatoria, è in possesso del seguente titolo . . . .).

(Ai fini dell'elevazione del limite massimo di età allega . . . . comprovante tale diritto).

E' provvisto del seguente documento d'identità . . . . n. . . . (oppure allega foto autenticata).

(Dichiara di voler sostenere la prova facoltativa nelle seguenti lingue . . . .).

Allega:

1) certificato attestante il conseguimento della licenza della scuola secondaria di primo grado;

2) certificato attestante il conseguimento della qualifica di infermiere professionale;

3) certificato attestante lo stato di servizio prestato presso enti pubblici ospedalieri o istituti universitari di ricovero e cura.

Firma . . . . . .

Indirizzo presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni . . . . (indicare anche l'esatto numero del codice di avviamento postale).

Recapito telefonico . . . . . .

Data, ...

(1646)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a sessantadue posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079.

Visto il decreto interministeriale 18 dicembre 1972 registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1973, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 180, concernente l'istituzione del ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi dell'Amministrazione centrale del tesoro e la rideterminazione della dotazione organica del ruolo del personale amministrativo della carriera stessa;

Ritenuto che la riserva di un decimo dei posti prevista per la qualifica di coadiutore meccanografo di cui all'art. 7 della legge n. 1289 del 1962, non può ritenersi più operante a seguito della suddetta istituzione dell'apposito ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto di quanto prescritto in materia di riduzioni di dotazioni organiche e di riserve di posti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma di esami per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, come prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, l'Amministrazione centrale del tesoro viene autorizzata a bandire, per l'anno 1975 il presente concorso per l'accesso alla carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sessantadue posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Un terzo dei posti anzidetti è riservato:

a) a coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi;

b) agli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Due decimi dei posti messi a concorso sono riservati per il conferimento della qualifica di coadiutore dattilografo in prova. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti oltre alla prova scritta ed al colloquio devono superare la prova pratica indicata nell'ultimo comma dell'art. 8 del presente bando.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità

in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma secondo, lettera *a*), del presente decreto.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Diploma di licenza da scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro governative o pareggiate ovvero diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti. Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici. Non sono ammessi titoli equipollenti.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento la esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I concorrenti che aspirano a conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo dovranno, inoltre, dichiarare che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica indicata nell'ultimo comma dell'art. 8 del presente bando.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato allo estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massino di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *F*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dal precedente art. 4.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandate del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio ed è diretto ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera esecutiva nonchè l'idoneità all'uso di macchine d'ufficio.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, inteso ad accertare anche la capacità critico-espressiva del candidato.

La prova pratica consiste in un saggio di dattilografia e nella dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1870 ai giorni nostri;

elementi di geografia dell'Europa e, in particolare, della Italia;

nozioni elementari di statistica;

nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni dell'Amministrazione centrale del tesoro;

nozioni sull'ordinamento degli archivi.

La predetta prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Per coloro che intendano conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova, la prova pratica consisterà, oltre al saggio di dattilografia e alla dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici, in un saggio di stenografia, come previsto dall'art. 6 della legge 12 agosto 1962, n. 1289.

Art. 9.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La prova scritta del concorso avrà luogo a Roma.

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e l'ubicazione dei locali in cui si espleterà la suddetta prova, data e locali che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La data della prova scritta nonchè l'ubicazione dei locali sarà anche portata a conoscenza degli aspiranti per mezzo di lettera raccomandata.

Ai candidati esclusi dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sarà data tempestiva comunicazione.

Anche la prova pratica e il colloquio avranno luogo a Roma.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica e al colloquio ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione a tali prova pratica e colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerli.

Allorchè si presenteranno per sostenere la detta prova scritta, la prova pratica ed il colloquio, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata. In luogo della fotografia potranno esibire il porto d'armi, la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale, la carta di identità ovvero la tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

Alla prova pratica ed al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e del voto riportato nel colloquio.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sara dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1975

p. *Il Ministro*: ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1976
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 290

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . il (1) . residente in . . via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso a sessantadue posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro (2).

All'uopo dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .,

di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non avere subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati nel n. 4) dell'art. 3 del bando di concorso (4);

di essere in possesso del titolo di studio di conseguito presso . . . in data . .,

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .,

di non aver mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato (oppure: di prestare servizio alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato, presso . . in qualità di . . dal (5) .

Data, . .

Firma .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni . .

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, indicare il relativo titolo.

(2) Gli aspiranti che intedono conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo (vedansi articoli 1, 3 e 8 del bando di concorso) preciseranno nella domanda « Il sottoscritto intende concorrere ai posti riservati per il conferimento della qualifica di coadiutore dattilografo e pertanto chiede di sostenere la prova pratica indicata nell'ultimo comma dell'art. 8 del bando di concorso ».

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui al n. 4) del citato art. 3 del bando di concorso precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(1575)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorsi, per titoli e per esami, a quarantuno posti di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione delle sezioni operative degli istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed in particolare gli articoli 58, 59, 60, 61 e 62;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 3 concernente, fra l'altro, la soppressione del ruolo dei professori aggregati universitari, di cui all'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 1079;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale è stata concessa al Ministero dell'agricoltura, con riferimento all'anno 1975, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire, fra l'altro, ottantuno posti di direttore di sezioni operative, centrali e periferiche, degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Attesa la necessità e l'urgenza di indire quaranta concorsi, per quarantuno dei suddetti posti, in ordine ai quali il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dello art. 58, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318, ha già espresso il prescritto parere, con esclusione dei due posti per la direzione delle sezioni operative centrali di genetica applicata e periferica di Foggia dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura, resisi indisponibili per trasferimento di due direttori di sezione, ai sensi dell'art. 62, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1318;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Sono banditi i concorsi, per titoli e per esami, per quarantuno posti di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione delle sezioni operative degli istituti di sperimentazione agraria, indicati nell'unita tabella.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, possono essere ammessi ai concorsi:

a) coloro che siano stati ternati in concorsi a posti di direttore straordinario di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

b) gli sperimentatori del ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, i quali si trovino almeno alla seconda classe di stipendio;

c) gli assistenti universitari ordinari nelle materie afferenti l'attività dell'istituto, i quali si trovino almeno alla seconda classe di stipendio;

d) i ricercatori presso istituti scientifici statali nelle materie afferenti l'attività dell'istituto, i quali rivestano almeno la qualifica annessa all'ex coefficiente 500.

Inoltre, gli aspiranti debbono:

1) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) non aver superato il 50° anno di età per coloro che non rivestano la qualifica di dipendente statale;

3) avere l'idoneità fisica;

4) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

5) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *b*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.
Domande di ammissione

Le domande di ammissione ai concorsi indetti con il presente decreto, redatte su carta legale da L. 700 e possibilmente dattiloscritte, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV, entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo al candidato di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti i concorsi;

2) il concorso al quale chiede di essere ammesso;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo equipollente;

4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne riportate;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

8) la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (vedi precedente art. 2, comma primo, lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

La domanda deve essere firmata dal candidato. La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale appartengono.

Art. 4.
Documenti

Il candidato deve allegare alla domanda:

1) i documenti attestanti la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (art. 2, primo comma del presente decreto). In particolare:

a) la qualità di ternato in concorso a posto di direttore straordinario di istituto di ricerca e di sperimentazione agraria deve essere documentata con certificato rilasciato dal competente ufficio di questo Ministero (divisione IV della Direzione generale del personale);

b) la qualità di sperimentatore non inferiore alla seconda classe di stipendio deve essere documentata con certificato rilasciato dal competente ufficio di questo Ministero (cit. divisione IV della Direzione generale del personale);

c) la qualità di assistente universitario ordinario deve essere documentata con certificato rilasciato dal rettore o direttore dell'università o istituto. Dal certificato deve risultare chiaramente la durata dei periodi di servizio e la classe di stipendio;

d) la qualità di ricercatore presso istituti scientifici statali deve essere documentata con certificato rilasciato dalla competente autorità preposta all'istituto o istituzione scientifica. Dai certificati deve risultare chiaramente la durata dei periodi di servizio, il settore della ricerca e la classe di stipendio.

Nelle ipotesi di cui alle lettere *a*) e *b*) il candidato può limitarsi a chiedere al competente ufficio ministeriale, entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, di compilare e di trasmettere direttamente alla divisione IV della Direzione generale del personale, il certificato necessario, indicando con precisione il concorso al quale si riferisce.

Alla richiesta, da compilare su carta da bollo da L. 700, deve essere unita una marca da bollo da L. 700 per ciascun certificato. Copia della richiesta deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Il candidato deve altresì allegare alla domanda:

2) un *curriculum* sottoscritto della propria attività scientifica e tecnica in carta semplice ed in sei copie;

3) un elenco sottoscritto di tutti i documenti e titoli, presentati in allegato alla domanda, in carta semplice ed in sei copie;

4) un elenco sottoscritto in sei copie ed in carta semplice, delle pubblicazioni scientifiche che si presentano;

5) qualsiasi altro documento o titolo che ritenga utile ai fini del concorso.

I candidati appartenenti ai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che intendono far valutare i servizi prestati devono espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione al concorso, affinchè il direttore generale del personale del Ministero, possa far pervenire alla commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.

I candidati esterni, dipendenti da altre amministrazioni dello Stato, che intendano far valutare i servizi prestati dovranno espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione al concorso a far pervenire, a cura dell'amministrazione di appartenenza, la documentazione (rapporti informativi e stato matricolare), indicata per i candidati interni, alla Direzione generale del personale - Divisione IV, del Ministero dell'agricoltura, che ne curerà l'invio alla commissione giudicatrice. Copia della richiesta di tale documentazione all'amministrazione di appartenenza dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Le copie, anche fotografiche, dei documenti che si intendono far valere come titoli di merito, devono essere fornite in bollo e regolarmente autenticate da notaio, cancelliere, segretario comunale o altra autorità prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si terrà conto delle copie non autenticate.

I certificati rilasciati da autorità straniera debbono essere legalizzati dalla competente autorità consolare italiana. Ad essi deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.

Il candidato che partecipa a più concorsi dovrà allegare ad ogni domanda i documenti e titoli che ritenga utili ai fini del relativo concorso; ad ogni domanda debbono essere comunque allegati i documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3), 4), e 5).

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni scientifiche che siano stati presentati, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli e documenti e pubblicazioni scientifiche che perverranno, comunque, al Ministero dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 5.
Pubblicazioni scientifiche

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, i candidati debbono far pervenire al Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV, separatamente dalla domanda, una serie delle pubblicazioni insieme con un elenco sottoscritto delle pubblicazioni medesime.

Sui plichi contenenti le pubblicazioni, deve essere chiaramente indicato il concorso cui si riferiscono ed il cognome, nome ed indirizzo del candidato.

Il candidato che partecipa a più concorsi può far pervenire al Ministero, nel termine stabilito per la presentazione delle domande, una sola serie di pubblicazioni, con annesso elenco sottoscritto, indicando sui plichi, oltre al proprio cognome e nome, tutti i concorsi ai quali la serie si riferisce.

Il Ministero non darà corso alle domande di partecipazione ai concorsi se nel termine stabilito non perverranno anche le relative pubblicazioni.

Il candidato, inoltre, è tenuto a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice del concorso una serie delle pubblicazioni, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni di cui all'art. 4, numeri 2), 3) e 4) del presente decreto. Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il 20° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto costitutivo della commissione giudicatrice del concorso.

Le commissioni giudicatrici non potranno in alcun caso tener conto di pubblicazioni delle quali non sia stata presentata una copia al Ministero entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a titoli o documenti presentati sia a questa sia ad altre amministrazioni.

Si intendono per pubblicazioni scientifiche, i lavori per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. In nessun caso sono accettate bozze di stampa o studi o monografie presentati in dattilografia, anzichè stampati.

I membri della commissione giudicatrice, al termine dei lavori concorsuali, sono tenuti a restituire a spese dei destinatari a ciascun candidato la serie di pubblicazioni ad essi trasmessa da parte dei candidati.

Gli stessi candidati dovranno provvedere, sempre a loro spesa, al recupero della serie di pubblicazioni trasmesse al Ministero dopo il decorso dei termini di impugnativa.

Il Ministero, trascorso tale termine, non sarà responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni, come, in ogni caso, di quelle trasmesse ai membri della commissione.

I lavori compiuti in collaborazione con soggetti diversi dai membri della commissione giudicatrice possono essere considerati solo quando sia possibile scindere ed individuare il contributo dei singoli autori e possono essere valutati, a favore del candidato che li produce come titoli, solo per la parte che sia da riguardarsi come contributo di detto candidato. E' preclusa la valutazione delle pubblicazioni in collaborazione tra candidato e un commissario esaminatore.

Art. 6.

Commissioni giudicatrici - Titoli - Prove d'esame

I concorsi sono per titoli e per esami e saranno espletati secondo le modalità previste dall'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e saranno giudicati dalle commissioni giudicatrici costituite ai sensi dell'art. 59 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 1318.

La commissione dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli e di dieci punti per ciascuna prova di esame. I titoli valutabili sono i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte, gli elaborati di servizio e le pubblicazioni scientifiche.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

I titoli devono essere di carattere scientifico.

Le prove di esame consistono in un colloquio sull'attività svolta e in una prova pratica, secondo il programma di cui alla tabella annessa al presente decreto.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma, nella sede stabilita dal Ministero. La commissione giudicatrice potrà tuttavia proporre che la prova pratica si svolga altrove in relazione alle esigenze del programma di esame e, ove lo ritenga opportuno, chiedere che la prova medesima sia espletata, in tutto o in parte, anche a mezzo di uno scritto.

L'esame colloquio e la prova pratica non si intendono superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto punti in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, i punti riportati nell'esame colloquio e quelli ottenuti nella prova pratica.

La commissione giudicatrice, con motivata relazione, propone non più di un vincitore per il posto messo a concorso. Quando il concorso è indetto per più posti la commissione propone tanti vincitori quanti sono i posti, graduandoli in ordine di merito. La scelta della sede spetta ai vincitori secondo lo ordine di graduatoria.

Gli atti delle commissioni giudicatrici sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della sezione prima del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste sulla regolarità di essi. Le relazioni delle commissioni verranno pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale del Ministero Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art 7.

Documenti di rito

I candidati che risultano vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale del personale - Divisione IV) i seguenti documenti formati con l'osservanza della legge sul bollo:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

6) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 5) dovranno attestare che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana o dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo dell'amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6); deve invece presentare una copia integrale dello stato matricolare, insieme con l'atto o certificato di nascita e il certificato medico.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 8.

Nomina

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i prescritti requisiti sarà nominato direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttotri di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria con il trattamento economico corrispondente al parametro n. 443 previsto dalla legge 23 gennaio 1975, n. 29.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1976
Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 167

PROGRAMMA DI ESAME

COLLOQUIO
(per tutti i concorsi)

Esposizione dell'attività svolta dal candidato, con particolare riguardo agli obiettivi delle ricerche e sperimentazioni effettuate. Discussione sulle metodologie impiegate e sulle risultanze conseguite.

PROVA PRATICA
(per tutti i concorsi)

Quadro delle fondamentali conoscenze scientifiche e tecniche riguardanti il settore di attività della sezione. Relative metodologie e attrezzature sperimentali. Impostazione di prove sperimentali sul piano applicativo,
e, in particolare per:

Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante con sede in Roma:

1) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - nutrizione azotata e microbiologia del terreno (un posto):

Metabolismo dell'azoto e del carbonio nel terreno; bilancio azotato ed umico; moderne vedute sulla fertilità biologica del terreno agrario.

Istituto sperimentale per la patologia vegetale con sede in Roma:

2) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale malattie batteriche (un posto):

Riconoscimento delle principali malattie batteriche su materiale fresco e conservato. Tecniche di laboratorio per lo studio dei batteri fitopatogeni. Mezzi di difesa.

3) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - fisiopatie (un posto):

Riconoscimento di anomalie nutrizionali ed a sfavorevoli condizioni idriche, termiche, di illuminazione, da sostanze inquinanti, da fitofarmaci e da avversità atmosferiche. Mezzi di difesa.

4) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - malattie delle piante forestali (un posto):

Esami di preparati microscopici. Riconoscimento delle principali fisiopatie e malattie fungine, batteriche e virali di piante forestali. Mezzi di difesa.

5) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - difesa e diserbo (un posto):

Modalità di esecuzione dei trattamenti anticrittogamici e diserbanti sulle principali colture agrarie. Criteri di valutazione dell'efficacia biologica degli anticrittogamici e dei diserbanti. Riconoscimento di piante infestanti.

Istituto sperimentale per la zoologia agraria con sede in Firenze:

6) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - entomologia forestale (un posto):

Conoscenza, con esame di materiale fresco o di altro conservato in preparazioni diverse, dei principali insetti parassiti delle piante forestali e della sintomatologia delle infezioni. Criteri di impostazione e metodologia di una ricerca bio-ecologica riguardante specie di insetti fitofagi di piante forestali.

7) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - difesa e vertebrati dannosi (un posto):

Conoscenza, con esame di materiale fresco o di altro conservato in preparazioni diverse, delle principali infestazioni a piante agrarie e forestali. Criteri di impostazione e metodologia di prove sperimentali di difesa contro organismi animali nocivi.

8) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Roma - apicoltura (un posto):

Criteri di impostazione e metodologia da seguire in una ricerca bio-ecologica per la difesa delle api e per il loro impiego nell'impollinazione. Conoscenza dell'anatomia, biologia e patologia dell'ape. Principali tecniche di allevamento nazionale.

Istituto sperimentale agronomico con sede in Bari:

9) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - fertilità agronomica (un posto):

Progettazione di un piano sperimentale di ricerca e discussione critica dei metodi di elaborazione e dei risultati. Conoscenza delle metodologie delle tecniche colturali e delle apparecchiature più moderne impiegate nei settori della chimica agraria e vegetale. Valutazione analitica e critico-comparativa dell'attitudine dei terreni alle produzioni agrarie, del bilancio della fertilità fisica, chimica e biologica dei terreni e delle qualità delle produzioni vegetali in rapporto agli ordinamenti produttivi e alle tecniche agronomiche.

10) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - irrigazioni (un posto):

Progettazione di un piano sperimentale di ricerca e discussione critica dei metodi di elaborazione e dei risultati. Conoscenza delle metodologie, delle tecniche e delle apparecchiature più moderne impiegate nei settori dell'idropedologia e meteorologia agraria e dell'irrigazione. Esame critico sui fabbisogni idrici delle colture durante il ciclo di sviluppo e sui parametri delle tecniche irrigue (metodi e sistemi di distribuzione, volumi di adacquamento ed epoche di intervento irriguo), con riferimento alla qualità delle acque irrigue e alla natura e composizione dei terreni agrari. Rapporto acqua-suolo-atmosfera-piante. Correlazioni tra misure idropedologiche di laboratorio e di campo e tra irrigazione, ordinamenti produttivi e tecniche-agronomiche (drenaggio, concimazione, ecc.).

Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola con sede in Roma:

11) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - documentazione, studi generali, progettazioni (un posto):

Conoscenza dei problemi riguardanti la meccanizzazione integrale delle aziende agricole, forestali e zootecniche: progettazioni relative. Impostazione e discussione di un piano di prova, precisando rilievi e strumenti per la valutazione tecnico-applicativa di macchine agricole.

12) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - macchine motrici (un posto):

Dimostrazione della conoscenza dei problemi relativi alla meccanizzazione integrale delle aziende agricole, forestali e zootecniche. Impostazione e discussione di un piano di prova, precisando rilievi e strumenti, per la valutazione tecnico-applicativa di macchine motrici.

13) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - macchine operatrici (un posto):

Dimostrazione della conoscenza dei problemi relativi alla meccanizzazione integrale delle aziende agricole, forestali e zootecniche. Impostazione e discussione di un piano di prova, precisando rilievi e strumenti per la valutazione tecnico-applicativa di macchine operatrici e delle catene operative.

Istituto sperimentale per la zootecnia con sede in Roma:

14) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - foraggi e mangimi (un posto):

Stima quanti-qualitativa delle produzioni foraggere e del loro valore nutritivo per il bestiame. Utilizzazione delle produzioni foraggere più tipiche da parte delle varie specie animali. Sistemi di raccolta e di conservazione e relative attrezzature.

15) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - tecniche di allevamento (un posto):

Fattori ambientali incidenti sulla fecondità e sullo stato di salute degli animali. Reazioni fisiologiche e produttive alle varie azioni dei fattori ambientali. Sistemi di allevamento delle varie specie animali. I ricoveri in rapporto al clima ed alle esigenze degli animali allevati. Tecnologie degli allevamenti intensivi.

16) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Rovigo - allevamenti avicoli (un posto):

Alimentazione e allevamento delle principali specie avicole. Metodi di miglioramento genetico impiegati in avicoltura. Valutazione delle caratteristiche qualitative dei prodotti avicoli.

17) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Modena - allevamenti suini; allevamenti bovini in zone collinari e montane (un posto):

Alimentazione e allevamento di suini. Metodi di miglioramento genetico, controllo genetico e nuove tecniche per la produzione di soggetti da carne e da industria.

18) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Potenza - allevamenti bovini; ovini e caprini di razze locali e degli incroci nell'ambiente collinare e montano; allevamento del tacchino (un posto):

Allevamento bovino, ovino e caprino nell'ambiente collinare e montano meridionale: relative tecniche di allevamento e di alimentazione. Caratteristiche produttive e riproduttive delle razze di tacchino adatte all'allevamento brado e semibrado.

Istituto sperimentale per la cerealicoltura con sede in Roma:

19) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - merceologia dei prodotti (un posto):

Biochimica dei cereali. Fisico-chimica della granella dei cereali: proteine, amidi, grassi, sostanze oligodinamiche. Merceologia dei prodotti cerealicoli: loro commercializzazione ed utilizzazione. Valorizzazione tecnologica dei prodotti e sottoprodotti. Metodi di analisi.

Istituto sperimentale per le colture foraggere con sede in Lodi:

20) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Cagliari - Foraggere da sfalcio e da pascolo in ambiente subarido (un posto):

Rilievi ed osservazioni bio-vegetative delle foraggere. Foraggicoltura nell'ambiente pedoclimatico del mezzogiorno.

Istituto sperimentale per l'orticoltura con sede in Salerno:

21) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - biologia, fisiologia e difesa (un posto):

Biologia, fisiologia e biochimica delle piante orticole. Istologia, sviluppo e propagazione. Diagnostica, prevenzione e terapia delle alterazioni parassitarie e non parassitarie.

22) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - tecnologia e commercializzazione (un posto):

Caratterizzazione dei prodotti orticoli e relativa valutazione in ordine alla commercializzazione. Rapporti tra fattori intrinseci (particolarmente genetici), estrinseci (climatico-colturali) e di commercializzazione (trasporto, conservazione) nel determinismo delle caratteristiche merceologiche.

Istituto sperimentale per le colture industriali con sede in Bologna:

23) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - miglioramento genetico (un posto):

Pianificazione di una prova sperimentale e schemi di attuazione (randomizzati, a blocchi randomizzati, a quadrato latino, a graticcio semplice, triplice, ecc.): esperimenti fattoriali. Valutazione dei risultati. Principali malattie particolarmente delle bietole e caratteri di resistenza.

24) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - conservazione e trasformazione dei prodotti (un posto):

Caratteristiche tecnologiche quanti-qualitative dei prodotti delle principali colture industriali: barbabietola da zucchero, canapa, pomodoro, pisello, fagiolino, piante oleaginose (girasole, soia, arachide, colza). Metodi di trasformazione e conservazione. Influenza dell'ambiente climatico e pedologico sulle caratteristiche del prodotto da trasformare o conservare.

25) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Rovigo - barbabietola da zucchero ed altre colture (un posto):

Pianificazione della sperimentazione genetica ed agronomica. Metodi colturali delle specie industriali con particolare riguardo alla barbabietola da zucchero: sistemazione del terreno, concimazione, irrigazione. Riconoscimento dei diversi tipi di barbabietola da zucchero e da foraggio.

26) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Osimo - colture oleaginose ed altre (un posto):

Metodi colturali di specie industriali, con particolare riguardo alle piante oleaginose: sistemazione del terreno, concimazione, irrigazione. Utilizzazione delle produzioni.

Istituto sperimentale per la floricoltura con sede in San Remo:

27) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - miglioramento genetico (un posto):

Pianificazione della sperimentazione genetica. Elaborazione e interpretazione dei dati sperimentali. Schemi di miglioramento genetico. Tecniche genetiche, biochimiche e fisiche applicate alla floricoltura. Orientamenti per il miglioramento genetico delle principali specie floricole.

28) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - propagazione (un posto):

Tecniche di moltiplicazione ed esame critico dei materiali e metodi di propagazione delle specie floricole. Conoscenza delle attrezzature sperimentali e degli impianti. Caratteristiche tecnologiche dei prodotti floricoli.

Istituto sperimentale per la frutticoltura con sede in Roma:

29) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - propagazione (un posto):

Formulazione e discussione di programmi di ricerca nella propagazione delle specie frutticole e dei relativi porta-innesti. Miglioramento genetico dei porta-innesti. Metodi di propagazione e applicazioni tecniche relative. Apparecchiature scientifiche ed attrezzature impiegate nei metodi di propagazione.

30) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - tecniche colturali (un posto):

Formulazione e discussione di programmi di sperimentazione applicati in frutticoltura, impostati secondo un'aggiornata metodologia, riguardanti il miglioramento varietale, la biologia e le tecniche colturali. Esame critico di tali tecniche.

31) Concorso per la direzione delle sezioni operative periferiche di Trento e Caserta - sperimentazione applicativa (due posti):

Formulazione e discussione di programmi di sperimentazione applicata in frutticoltura, impostati secondo un'aggiornata metodologia, riguardanti il miglioramento varietale, la biologia applicata e tecniche colturali. Conoscenza delle attrezzature tecnico-scientifiche impiegate in frutticoltura.

Istituto sperimentale per l'agrumicoltura con sede in Acireale:

32) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Reggio Calabria - miglioramento e propagazione; bergamotto e cedro (un posto):

Fondamentali conoscenze scientifiche e tecniche sul bergamotto, sul cedro e sul miglioramento e la propagazione degli agrumi. Metodologie ed attrezzature sperimentali per lo studio del bergamotto e del cedro, per il miglioramento e la propagazione degli agrumi. Tecniche di biologia, di difesa e di coltivazione del bergamotto e del cedro. Riconoscimento di cultivar.

Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura con sede in Trento:

33) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - assestamento ed utilizzazione forestale (un posto):

Metodologia dell'assestamento nel quadro della pianificazione territoriale. Esame critico di un piano di assestamento. Tavole alsometriche e loro impiego in assestamento. Criteri e norme delle utilizzazioni di soprassuoli forestali.

34) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - biometria forestale e dendrometria (un posto):

Metodi dendrometrici per la cubatura dei boschi. Determinazione degli incrementi di un popolamento forestale. Tecniche fotogrammetriche e relascopiche e del campionamento per la determinazione del volume di un popolamento forestale. Risoluzione di un problema auxometrico.

Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli con sede in Milano:

35) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Palermo - commercializzazione dei prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari (un posto):

Tecniche di valorizzazione e di caratterizzazione merceologica dei prodotti orticoli (freschi, appertizzati, surgelati), frutticoli e agrumari (freschi, appertizzati, surgelati, liofilizzati), floricoli. Tecniche di trasporto condizionato, su lunghe distanze, dei prodotti ortoflorofrutticoli e agrumari.

Istituto sperimentale per l'enologia con sede in Asti:

36) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - microbiologia enologica (un posto):

Microflora delle uve e dei mosti: sua evoluzione nel corso della vinificazione. Selezione dei lieviti. Fenomeni microbiologici nella conservazione dei vini: agenti e fattori che ne condizionano lo sviluppo e l'attività. Tassonomia dei lieviti e dei batteri di interesse enologico. Analisi microbiologica.

37) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Barletta - enologia applicata (un posto):

Costituenti dei mosti e dei vini. Tecnica della vinificazione, con particolare riguardo alle condizioni climatiche del mezzogiorno. Correzione e stabilizzazione dei vini. Alterazioni e prevenzioni. Impianti e macchinari enologici.

Istituto sperimentale per l'elaiotecnica con sede in Pescara:

38) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - olive da mensa e prodotti secondari (un posto):

Caratteristiche merceologiche e tecnologiche delle olive ai fini della utilizzazione per mensa. Sistemi di raccolta, trasporto e conservazione. Sistemi e tecniche di lavorazione delle olive verdi e nere da tavola. Calibratura deamarizzazione, fermentazione lattica, controllo analitico della conservazione. Lineamenti sulle industrie per la lavorazione delle olive da mensa.

Istituto sperimentale lattiero caseario con sede in Lodi:

39) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - fisico-chimica (un posto):

Costituzione e proprietà fisiche e chimiche del latte e derivati e dei prodotti impiegati nella industria lattiera. Modificazioni chimiche e fisico-chimiche indotte da fattori di produzione del latte e dai processi di trasformazione dei derivati. Metodologie ed apparecchiature scientifiche e tecniche di analisi. Metodologia di una ricerca fisico-chimica lattiero casearia.

40) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - microbiologia ed enzimologia (un posto):

Microbiologia e biochimica del latte, dei derivati e dei prodotti impiegati nell'industria lattiera. Metodologie ed apparecchiature scientifiche e tecniche per analisi microbiologiche e biochimiche. Metodologia di una ricerca microbiologica ed enzimologica lattiero casearia.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(1382)

OSPEDALE CIVILE «FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI URBINO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 26 novembre 1975, n. 575, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino, via Puccinotti, 33.

(1530)

OSPEDALE DI MARCIANISE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marcianise (Caserta), piazza Carità.

(1533)

OSPEDALE CIVILE DI NOVENTA VICENTINA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Noventa Vicentina (Vicenza), via Milani.

(1534)

OSPEDALE «N. MELLI» DI S. PIETRO VERNOTICO

Concorso ad un posto di primario di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brindisi) - tel. 951251.

(1531)

OSPEDALE DI MONTEFIORE DELL'ASO

Concorso riservato ad un posto di aiuto medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 6 agosto 1975, n. 79, è indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno), piazza Antognozzi.

(1652)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione consiliare 11 dicembre 1975, n. 143, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ostetrico;
un posto di aiuto pediatra;
un posto di aiuto anestesista;
un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno), piazza Antognozzi.

(1653)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760400)